



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO B Dgr n. 668 del 28 APR 2015 pag. 1/12



REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione di progetti per

Attività a riconoscimento

art. 19 L.R. 10/1990

Indice

1.	Riferimenti legislativi e normativi	3
2.	Obiettivi generali	3
3.	Tipologie progettuali	3
4.	Destinatari	5
5.	Riconoscimento di credito formativo	6
6.	Aiuti di stato	7
7.	Definizione delle figure professionali	7
8.	Metodologia	7
9.	Priorità ed esclusioni	8
10.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	8
11.	Forme di partenariato	8
12.	Delega	9
13.	Risorse disponibili e vincoli finanziari	9
14.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti	9
15.	Procedure e criteri di valutazione	10
16.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie	11
17.	Comunicazioni	11
18.	Termini per l'avvio e la conclusione de percorsi formativi	11
19.	Indicazione del foro competente	12
20.	Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	12
21.	Tutela della privacy	12
22.	Rinvio alla normativa vigente	12

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente bando viene emanato nell'ambito del quadro previsto dalle seguenti norme e disposizioni:

- L. 845/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- L. 833/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- L.R. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- Decreto del Ministro della Sanità 28 Ottobre 1992 "Disposizione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico";
- L.R. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- DGR 359/2004 di approvazione del bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati;
- L.R. 23/2010 "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione";
- DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- DGR 2032/2010 " Legge n. 113/1985. Piano formativo per i corsi di formazione per "Centralinisti non vedenti".

2. Obiettivi generali

La normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentazione all'esame della Giunta regionale di percorsi formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di una qualifica o altro titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e pertanto pienamente soggette al controllo regionale.

Gli obiettivi di riferimento delle attività oggetto della presente Direttiva sono sostanzialmente due:

- soddisfare il fabbisogno formativo dei cittadini, potenziali fruitori degli interventi ritenuti funzionali alle proprie prospettive di inserimento o di sviluppo professionale;
- garantire al sistema imprenditoriale di riferimento le professionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi di competitività.

La novità apportata dalla presente direttiva, rispetto alla precedente, è la semplificazione della procedura di approvazione dei progetti.

Le proposte progettuali saranno presentate solo una volta e successivamente duplicate nel momento in cui si dovesse presentare la necessità di avviare un percorso formativo di uguale tipologia.

Sarà data pertanto particolare attenzione alla fase valutativa.

La presentazione di progetti successivi al primo dovrà essere fatta per nuove tipologie di intervento formativo o solamente se si fosse ritenuto opportuno apportare modifiche sostanziali a percorsi formativi già approvati.

3. Tipologie progettuali

In adesione alla presente Direttiva potranno essere presentate quattro tipologie progettuali ciascuna relativa ad una delle seguenti tipologie di intervento:

- tipologia a):* progetti formativi a qualifica volti allo sviluppo di competenze professionalizzanti e finalizzati a favorire un rapido ed efficace inserimento nel mercato del lavoro veneto;
- tipologia b):* progetti formativi non a qualifica di breve durata, volti all'approfondimento di competenze già acquisite o all'acquisizione di nuove competenze finalizzate a favorire un rapido ed efficace inserimento nel mercato del lavoro veneto.
- tipologia c):* progetti formativi a qualifica relativi a percorsi per l'esercizio di arti ausiliarie di ottico e odontotecnico di cui al D.M. 28 Ottobre 1992;
- tipologia d):* progetti formativi non a qualifica relativi a percorsi per centralinisti non vedenti di cui alla Legge n. 113/1985 e DGR 2032/2010;

Caratteristiche dei percorsi

Ciascuna proposta progettuale deve essere formulata in relazione ad uno specifico contesto produttivo e in esito ad un processo di analisi del fabbisogno formativo ed occupazionale che tenga conto degli obiettivi generali di cui al paragrafo 2.

Tipologia a)

I progetti devono prevedere un piano studi articolato in almeno 600 ore, comprensive di formazione frontale, di laboratorio e stage, al netto degli esami finali. I progetti devono prevedere il rilascio di uno specifico attestato di qualifica professionale, previo superamento dell'esame finale¹.

Gli interventi formativi di questa tipologia devono prevedere la realizzazione di uno stage di durata variabile tra il 30% e il 50% del monte ore formativo². Si richiama il ruolo particolarmente importante rappresentato dalla fase di stage, che deve essere svolto all'interno dell'azienda, nel settore produttivo e nell'area individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale. Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio degli interventi in ogni loro fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Il soggetto proponente deve prevedere il *reporting* assistito delle attività svolte durante lo stage da parte dello stagista.

I percorsi formativi presentabili potranno essere di durata annuale, biennale o triennale. Per i percorsi di durata pluriennale si raccomanda di sottoporre gli allievi a verifiche di apprendimento intermedie tra le annualità i cui risultati dovranno essere verbalizzati dal collegio docenti e la relativa documentazione sarà tenuta agli atti dell'OdF.

Tipologia b)

I progetti devono prevedere un'articolazione degli interventi tra 80 e 300 ore, comprensive di formazione frontale e di laboratorio. L'attività laboratoriale di durata variabile dovrà essere compresa tra il 30% e il 50% del monte ore formativo. A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato uno specifico attestato di frequenza, su modello regionale, comprensivo della descrizione delle competenze acquisite a seguito di verifica finale degli apprendimenti.

Per entrambe le tipologie di progetto si precisa inoltre che i percorsi proposti devono riferirsi esplicitamente ad un livello EQF³. La differenziazione di livello deve risultare in modo chiaro nella scheda relativa alla descrizione del progetto: negli obiettivi formativi e nella tipologia di intervento. La tipologia di intervento sarà inoltre approfondita nella scheda dedicata.

Dovranno inoltre essere ben identificati i requisiti di accesso degli utenti, i progetti formativi di livello superiore sono rivolti, precisamente, a utenti in possesso di idoneo titolo (qualifica, diploma, laurea) conseguito in un indirizzo i cui contenuti formativi risultino coerenti con il percorso formativo proposto.

¹ L'esame finale dovrà svolgersi conformemente alle Linee Guida di cui al DDR n. 772 del 30/07/2013 reperibile sul sito istituzionale al link <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami>.

² Laddove il progetto formativo preveda interventi con un monte ore superiore a 600, lo stage potrà essere limitato a 180 ore.

³ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.

Tipologia c)

I progetti devono prevedere percorsi di durata coerente con la disciplina specifica ed il rilascio, previo superamento dell'esame finale, di uno specifico attestato di qualifica professionale.

Tipologia d)

I progetti devono prevedere percorsi di durata coerente con la disciplina specifica ed il rilascio in esito al percorso di uno specifico attestato di frequenza, su modello regionale, comprensivo della descrizione delle competenze acquisite.

Salvo diverse indicazioni presenti nelle discipline specifiche, l'ammissione all'esame finale o il rilascio dell'attestato di frequenza è subordinata al superamento della soglia del 70% di presenza richiesta nell'attività formativa. Le verifiche degli apprendimenti, pertanto, sono da intendersi aggiuntive al monte ore del percorso formativo.

Qualora il percorso formativo comprenda lo stage, gli allievi dovranno raggiungere il 70% del monte ore sia per l'attività formativa in aula che per l'attività svolta in stage.

Per quanto concerne l'attività formativa in aula, è possibile prevedere il recupero, per assenze superiori al 30%, a seguito di autorizzazione regionale su richiesta motivata, per un massimo del 10% di ore di teoria o di laboratorio.

Ciascun progetto formativo deve prevedere la presenza di una specifica unità formativa, per ogni singolo intervento, relativa alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Docenti

Il personale docente deve essere in possesso di idonei e adeguati titoli e comprovata esperienza, in relazione alla materia di insegnamento.

4. Destinatari

Come anticipato nel precedente paragrafo le caratteristiche dei destinatari di cui alle tipologie progettuali previste, si differenziano non tanto in relazione agli obiettivi finali della partecipazione all'intervento o all'investimento personale nello sviluppo delle proprie competenze professionali finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro, quanto alla situazione di partenza. Dovranno infatti essere ben identificati i requisiti d'ingresso dei destinatari in relazione ad interventi di livello EQF.

Ai percorsi formativi possono accedere allievi che dimostrino di aver adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente e siano in possesso del titolo di studio e/o professionale previsto dalla normativa di riferimento o dal progetto approvato.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille⁴. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

⁴ La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto⁵;
- f) certificato⁶ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁷, almeno di livello A2.

I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di interventi con un numero di partecipanti non superiore a 30.

5. Riconoscimento di credito formativo

La Regione del Veneto intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone. Per questo, in coerenza con le strategie comunitarie⁸, con i documenti di programmazione nazionale⁹ ed in particolare con la disciplina specifica, riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di vedersi valutati titoli acquisiti in contesti coerenti con quelli previsti dal percorso formativo.

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo¹⁰ deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo è effettuata dal soggetto gestore esclusivamente in relazione a percorsi formativi statali o regionali conclusi con valutazione positiva.

L'accertamento è svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica¹¹ delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da almeno due docenti relativi alle discipline oggetto del credito.

Senza alcuna pretesa di esaustività si stabiliscono di seguito alcuni principi che devono caratterizzare il processo di riconoscimento del credito.

Il credito non può in nessun caso superare il 30% del monte ore complessivo dell'intervento e va calcolato esclusivamente sulla base delle competenze acquisite in contesti formativi coerenti. L'eventuale maturazione di esperienze professionali coerenti (per settore e profilo professionale), se almeno biennale¹², si traduce nel credito in relazione allo stage.

In ogni caso l'eventuale esame conclusivo è identico per tutti i corsisti, a prescindere dall'eventuale concessione di credito, ed è relativo a tutti gli obiettivi formativi previsti dal progetto.

⁵ In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> Attività riconosciute Disposizioni generali Requisiti accesso stranieri.

⁶ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 7 per il superamento della prova di lingua.

⁷ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta.

⁸ A solo titolo esemplificativo si richiama che fin dal 2000 la Commissione europea ha pubblicato, il Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente, con l'obiettivo, fra l'altro, di strutturare sistemi di formazione basati sulle esigenze dell'utenza.

⁹ Si cita in proposito l'autorevole "Rapporto sul futuro della formazione in Italia", a cura della Commissione ministeriale di studio e di indirizzo presieduta dal prof. De Rita, che propone il superamento delle frammentazioni e la concezione della formazione in "filiera" per passare a quella dei "percorsi di apprendimento permanente e la acquisizione di competenze", flessibili ed adattabili alle esigenze formative, educative e professionali dei singoli e del mercato del lavoro.

¹⁰ Le modalità di quantificazione ed attribuzione del credito formativo, che si concretizzano nella possibilità di riduzione del monte ore delle attività di formazione frontale, possono essere diversificate a seconda del percorso formativo in oggetto.

¹¹ La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.

¹² Per esperienza biennale si intende di almeno 24 mesi, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti la richiesta.

Il verbale di riconoscimento e quantificazione del credito¹³ va preventivamente sottoposto ad autorizzazione regionale prima della sottoscrizione da parte dei componenti la Commissione. Tutta la documentazione va comunque conservata agli atti del soggetto gestore a disposizione per controlli.

6. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone e che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.

7. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF¹⁴;
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo¹⁵;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti¹⁶;
- del codice FOT in ordine ai campi di intervento formativo;
- del codice NUP in ordine alle figure professionali.

8. Metodologia

Ciascun percorso formativo deve prevedere una articolazione in unità formative (UF). Ogni unità formativa, ma è più opportuno prevedere più unità formative, porta al raggiungimento di una competenza.

I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili alle unità formative e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo l'attività formativa in presenza va realizzata con metodologie varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.).

La fase di laboratorio, inoltre, costituisce un passaggio imprescindibile nei percorsi formativi al fine di sviluppare le competenze tecnico professionali proprie della figura, eventualmente anche al fine di integrare le competenze relative all'abilitazione professionale mancante.

¹³ Reperibile al link <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> Attività riconosciute Disposizioni generali Modulistica di gestione AR-Dec507-14_ALLA_Moduli.

¹⁴ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.

¹⁵ SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

¹⁶ ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

9. Priorità ed esclusioni

Ai fini della presente Direttiva, non sono ammissibili attività formative nell'ambito di attività socio-sanitarie, terapeutiche o riabilitative.

In ogni caso l'attestato non abilita allo svolgimento di attività nell'ambito sanitario e in tutti i casi di prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; di diagnosi e di cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica; di igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono la salute dell'uomo; della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci.

Non sono proponibili, inoltre, progetti formativi relativi ai comparti dell'estetica e acconciatura o ad altre figure professionali normate, per le quali è prevista una specifica programmazione regionale.

I progetti formativi devono essere volti all'occupabilità dei corsisti. A tal proposito ciascun progetto deve, in particolare:

- prevedere una puntuale analisi relativa alle prospettive d'inserimento occupazionale dei corsisti;
- evidenziare requisiti d'ingresso funzionali agli obiettivi formativi;
- rappresentare in maniera inequivoca la propria distinzione rispetto ad altre proposte formative relative a figure altrimenti disciplinate.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione superiore.

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 per l'ambito della formazione superiore. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione¹⁷.

In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Numero dei progetti presentabili

Ciascun soggetto proponente potrà presentare 4 distinti progetti formativi, uno per ciascuna delle tipologie descritte al paragrafo 3 "Tipologie progettuali". Il progetto formativo sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituisce la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. La possibilità di avvio delle edizioni successive alla prima, sarà garantita da una semplice comunicazione agli uffici regionali.¹⁸

11. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per

¹⁷ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

¹⁸ Puntuali indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione della richiesta saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti.

funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

Trattandosi di progetti formativi che sono presentati una sola volta, qualora in fase di gestione dovesse rendersi necessario aggiungere o sostituire un partner, per comunicare i nominativi di nuovi partner agli uffici regionali si dovrà utilizzare l'apposita scheda, compilata e sottoscritta a cura del partner¹⁹.

12. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

13. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Giunta regionale, sia da parte del soggetto gestore.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale²⁰ con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata²¹;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione²² al riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo;

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, entro i termini previsti al paragrafo 16 "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie", pena la non ammissibilità del progetto, alla Giunta regionale del Veneto – Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto,

¹⁹ Reperibile sul sito istituzionale al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>, Attività riconosciute, Disposizioni generali, Modulistica di gestione – AR-ModuloPartner.

²⁰ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione> Applicativo di presentazione progetti.

²¹ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione-> Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.

²² Il modello di domanda approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 499 del 09/06/2014 è reperibile sul sito istituzionale al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>, Attività riconosciute, Disposizioni generali, Modulistica di gestione – AR-Dec499-14_AllA_Domanda.

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Attività a riconoscimento" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Sezione Formazione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento, trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.²³

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Il formulario per la presentazione dei progetti sarà successivamente approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione e sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Sezione Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie²⁴. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795137 – 5098 – 5035 - 5140;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

15. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Direttore della Sezione Formazione.

La valutazione si articolerà in due distinte fasi, la prima relativa al controllo dei requisiti formali, la seconda relativa alla verifica del rispetto dei requisiti sostanziali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale e/o sostanziale il progetto risulta inammissibile.

Fatti salvi i diritti in capo al richiedente stabiliti dalla vigente normativa, gli esiti istruttori approvati dal Nucleo di valutazione sono insindacabili.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 10 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti";
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

Requisiti di ammissibilità sostanziale:

1. assenza di ambiguità o possibilità d'equivoco rispetto a figure assimilabili o contigue altrimenti disciplinate;

²³ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

²⁴ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

2. adeguatezza dell'analisi relativa agli impatti occupazionali attesi e coerenza dell'intervento formativo proposto con gli obiettivi specifici di occupabilità;
3. coerenza tra requisiti di accesso dei corsisti, tipologia progettuale e livello di qualifica EQF indicato per ogni intervento, pena la non ammissibilità dell'intero progetto formativo;
4. congruenza tra la struttura progettuale del percorso formativo proposto e obiettivi formativi previsti.

I progetti sono ammessi alla valutazione dei requisiti di ammissibilità sostanziale previa verifica dell'esistenza di tutti i requisiti relativi all'ammissibilità formale.

16. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno. Sono previste due istruttorie di valutazione all'anno sui progetti presentati nei periodi 1 maggio – 31 ottobre e 1 novembre – 30 aprile. Per situazioni particolari possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l'arco temporale a far data dalla precedente scadenza.

L'istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del periodo considerato.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si precisa che il provvedimento dirigenziale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento dirigenziale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it²⁵ che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it²⁶ che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali – Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

18. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

La richiesta di autorizzazione all'avvio di ulteriori edizioni associate a un progetto già approvato è concessa automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell'ultima edizione.

Ciascun percorso formativo deve concludersi entro 1 anno dall'avvio, entro 2 anni se trattasi di percorsi biennali entro 3 se trattasi di percorsi triennali.

²⁵ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

²⁶ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Enzo Bacchiega, Dirigente del Settore Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

21. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

22. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.